

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA VENEZIA GIULIA

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI RESPONSABILI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA NEL SETTORE AGRICOLO DELLA VENEZIA GIULIA

Valido dal 28marzo 2024

PREMESSA

L'EBAT VG (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Venezia Giulia), oltre alle attività di welfare nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro, opera nel campo della sicurezza, supportando i lavoratori e le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.lgs. 81/2008 prevede diverse figure per la sicurezza sul lavoro in attuazione di un modello collaborativo:

- Il Datore di lavoro
- Il Dirigente e il Preposto
- Il Lavoratore
- Il RSPP
- Il Medico competente
- Il RLS o RLST
- Gli Addetti a compiti speciali (antincendio, gestione emergenze, primo soccorso)

L'EBAT VG, nel promuovere la cultura della sicurezza, garantisce la messa a disposizione della figura del RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) già prevista dal D.lgs. 626/94 e confermate nel Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008).

L'EBAT VG, dopo attenta valutazione della figura dei responsabili dei lavoratori della sicurezza in azienda, ha ritenuto che, a parte le aziende più consolidate e organizzate, sia difficile arrivare, da parte dei lavoratori, alla decisione di costituire le figure dei RLS a livello aziendale. Ne deriva la necessità di attivare il servizio di RLST in quanto più consono alla situazione del territorio composto da aziende comunque di dimensioni medio-piccole. Nella condivisione della necessità della figura del RLST, lo stesso EBAT VG ha ritenuto, in questo momento e visto la necessità e l'urgenza di dotarsi di questa figura, di esternalizzare parzialmente il servizio nella sua componente tecnica e gestionale, mantenendo all'interno dell'Ente la componente sindacale. Verrà pertanto costituito un "Gruppo RLST" a cui verrà affidato l'incarico.

PARTE NORMATIVA

Legge 20 maggio 1979 n. 300

Art. 9

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 35 - Riunione periodica

- 1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a. Il datore di lavoro un suo rappresentante;
 - b. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c. Il medico competente ove nominato;
 - d. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. Il documento di valutazione dei rischi;
 - b. L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute.
- 3) Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;
 - b. Obiettivi del miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- 4) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
- 5) Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Omissis

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. IL rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Omissis
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della

formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezioni e o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d. È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 378;
 - e. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g. Riceve una informazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione e delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - l. Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - m. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n. Avverte il responsabile delle aziende dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r),

contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3).
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto o al servizio di prevenzione e protezione.

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione e, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e del servizio di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, gli organismi paritetici di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Accordo per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale

(allegato n. 6 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 23.05.2022)

In data 19 giugno 2018, in Roma tra Confagricoltura, Coldiretti, CIA e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

Omissis

a) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Considerato che in base al 2° comma dell'art.47 del D.lgs. n.81/21008 "in tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" le parti convengono:

- a) Che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci siano almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra vi lavoratori medesimi;
- b) In sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.

Accordo per il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale

(allegato n. 18 CCNL operai agricoli e florovivaisti del 23.05.2022)

In data 19 giugno 2018, in Roma tra Confagricoltura, Coldiretti, CIA e FLAI-CGIOL, FAI-CISL, UILA-UIL

Omissis

Convengono quanto segue

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) viene designato dal Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche in sede di Ente Bilaterale Agricolo Territoriale laddove costituito.
3. Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole.
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con il ruolo di componente degli organismi paritetici sopra citati.
5. Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nonché la modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione, sono rinviate alla contrattazione provinciale.
6. Le parti valutano l'opportunità e la sostenibilità dell'eventuale presa in carico, totale o parziale, da parte dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale delle spese di gestione e funzionamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) che opera limitatamente alle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità
7. Restano salvi gli accordi raggiunti in sede provinciale sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

PARTE GENERALE

L'EBAT VG (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Venezia Giulia), nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, attraverso il sistema dei RLST mette a disposizione del settore agricolo del territorio di competenza, una fonte di informazione, di assistenza e di collaborazione intesa ad esaminare e indirizzare verso possibili soluzioni le problematiche che emergono sia nelle singole aziende che connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro che caratterizzano il settore. Il RLST rappresenta una figura di tutela dei lavoratori e opera in stretta collaborazione con l'EBAT VG che ne coordina e indirizza le attività.

Il RLST, di cui all'art. 48 del D.lgs.81/2008, esercita le competenze di cui all'art. 50 del D.lgs.81/2008 con riferimento a tutte le aziende del comparto agricolo di competenza, nello specifico il territorio della Venezia Giulia, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante aziendale dei lavoratori (RLS) e che gli stessi lavoratori

abbiano optato per la scelta degli RLST. Lo scopo è di costituire un punto di riferimento per tutti i lavoratori e contemporaneamente costituire un terminale operativo sui luoghi di lavoro per i sindacati e le organizzazioni professionali, per le aziende e per tutti i soggetti che operano all'interno del sistema della sicurezza aziendale e, nel suo insieme, per l'EBAT VG. L'RLST non ha alcun carattere ispettivo o repressivo che è invece proprio degli organi istituzionali di vigilanza.

Il progetto RLST si sviluppa sulla base di quanto stabilito e concordato dal Progetto Sperimentale di durata triennale "RSLT.innova" approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 24 luglio 2023 e che diventa parte integrante del presente Regolamento.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'attivazione del servizio di RLST, l'EBAT VG ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente. Punto di riferimento costante sarà costituito dal sito dell'Ente secondo quanto anche previsto nell'accordo RLST.

REGOLAMENTO

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del servizio sono rappresentati dalle aziende agricole datrici di lavoro del territorio della Venezia Giulia in regola con i contributi dovuti all'Ente Bilaterale così come previsto dalle norme contrattuali. Qualora una azienda risulti non in regola con i versamenti, il servizio sarà automaticamente sospeso fino a risoluzione della problematica.

Le aziende nuove assuntrici di manodopera possono beneficiare del servizio previa presentazione all'EBAT VG della denuncia aziendale corredata della Comunicazione di assunzione (UNILAV) degli operai assunti con il contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti.

Risorse, compensi e durata dell'incarico

Il CCPL della Venezia Giulia ha messo a disposizione dell'EBAT VG le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di RLST. Con cadenza triennale il Comitato di Gestione definirà l'ammontare delle risorse messe a disposizione per il servizio RLST che comunque non potranno eccedere il 50% delle risorse destinate alle c.d. "Altre attività bilaterali".

L'incarico di RLST è normalmente di durata triennale ed è rinnovabile. L'EBAT VG si approvvigiona di professionisti che svolgono la funzione di RLST presso le aziende, in modalità diretta attraverso un accordo che viene allegato al presente Regolamento.

Il versamento delle risorse finanziarie atte all'organizzazione del servizio di RLST verrà versato normalmente con cadenza semestrale al Gruppo RLST.

L'EBAT VG potrà fornire altresì gli strumenti, informatici e di altra natura, necessari allo svolgimento della loro attività. La cessione in uso degli strumenti avverrà in rapporto di comodato gratuito.

L'EBAT VG predisporrà e consegnerà agli RLST i tesserini di riconoscimento o informativa equipollente secondo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. 81/2008.

Modalità di presentazione della domanda e assegnazione RLST

Le aziende, dopo il necessario procedimento, richiederanno, con apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, l'affidamento del ruolo di RLST all'EBAT VG che metterà a loro disposizione uno dei soggetti incaricati. Le domande dovranno essere complete di tutta la documentazione richiesta.

L'EBAT VG procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle aziende e della completezza della documentazione. L'EBAT VG potrà chiedere alle aziende eventuali integrazioni necessarie al completamento della pratica, che nel frattempo si intende temporaneamente sospesa.

Una volta constatata la regolarità della richiesta di affidamento di RLST, l'EBAT VG provvederà a comunicare l'accoglimento della domanda e assegnerà la pratica al RLST e contemporaneamente comunicherà all'azienda il nominativo del soggetto incaricato del compito di RLST.

L'EBAT VG potrà chiedere alle singole aziende l'avvenuta nomina del RLS per l'eventuale opera del RLST.

Sono respinte le domande di aziende non in possesso dei requisiti previsti dalle condizioni di ammissibilità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata, previo passaggio in Comitato di Gestione.

Presenza in carico dell'azienda e modalità di svolgimento della visita

L'EBAT VG, al termine delle procedure iniziali, comunica al RLST l'incarico e gli affida la documentazione pervenuta dall'azienda.

L'organizzazione e l'esecuzione della visita, in relazione alle indicazioni iniziali impartite dall'EBAT VG, fa capo al RLST nella sua autonomia. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'incarico, l'RLST è tenuto a contattare l'azienda per un primo livello di informazione. La visita in azienda è subordinata alla sostenibilità del servizio RLST ovvero dovrà tener conto delle indicazioni dell'EBAT VG e delle richieste provenienti dall'azienda e dai dipendenti. Le visite saranno in linea di massima programmate dall'EBAT VG, fermo restando l'autonomia del RLST.

Il RLST ha diritto di accedere alle sedi dell'azienda, previa comunicazione con l'indicazione della data e dell'ora della visita.

Ogni appuntamento deve essere segnalato all'EBAT VG. I casi di mancato accesso devono essere puntualmente segnalati all'EBAT VG che agirà di conseguenza.

Compiti del RLST

Il RLST:

1. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
2. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o unità produttiva;

3. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
4. È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
5. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
6. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
7. Riceve una informazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla legge;
8. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
9. Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali, di norma è sentito;
10. Può partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del TUS;
11. Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
12. Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
13. Può fare ricorso, previa verifica con l'EBAT VG e con l'azienda, alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano minimamente idonee a garantire la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Tali attività andranno a regime nell'arco temporale definito dal progetto e quindi considerate come obiettivi finali. L'impegno del Gruppo RLST non può riguardare direttamente l'intero sistema delle aziende, ma è relativo alle aziende indicate dall'EBAT VG oltre quelle autonomamente inserite e quelle che richiedono specificatamente l'intervento del RLST. Si prevede, a regime, una attività annua sul 5-10% dell'intero sistema delle aziende del territorio.

Le informazioni, in senso generale, saranno affidate a comunicazioni date alla generalità delle utenze e presenti all'interno del sito dell'EBAT VG.

Il gruppo RLST dovrà altresì elaborare i dati a sua disposizione al fine di ottenere informazioni generale e atte a migliorare le sue attività il sistema della sicurezza in generale sul territorio.

Il servizio di RLST

L'EBAT VG opera nel rispetto della legge, delle norme e degli accordi contrattuali, dello Statuto e del "Regolamento RLST" e garantisce, attraverso i soggetti scelti e gestiti, il compito di RLST.

La componente sindacale dei lavoratori e l'EBAT BV attribuisce specificatamente i compiti di RLST alla struttura e ai soggetti scelti che dovranno garantire affidabilità,

professionalità, competenze e totale autonomia nei confronti delle aziende seguite come RLST.

L'organizzazione del servizio RLST per la componente esterna di natura tecnica e gestionale, viene governata attraverso il Regolamento che definisce i rispettivi ruoli e compiti in accordo con i sindacati dei lavoratori e con l'EBAT VG.

L'EBAT VG stabilirà altresì le risorse finanziarie dedicate al servizio RLST in relazione agli impegni tra le parti. L'importo, di tipo forfettario, dovrà garantire, oltre l'impegno straordinario costitutivo, sia l'aspetto gestionale complessivo di natura tecnica e burocratica che la gestione delle attività in azienda degli RLST. Inoltre dovrà essere garantita la collaborazione complessiva sul sistema della sicurezza. Verrà definito dall'EBAT VG il numero delle aziende da visitare annualmente, i nomi delle aziende da visitare. Saranno previsti anche interventi presso aziende su richiesta specifica del datore di lavoro o dei lavoratori previa richiesta nata dall'assemblea sindacale.

Per il primo triennio l'accordo farà riferimento al progetto "RLST.innova" che definisce le specifiche contrattuali e le risorse finanziarie attribuite.

L'EBAT VG programma le visite attraverso la stretta condivisione con la componente sindacali dei lavoratori all'interno del Comitato di gestione e assegna l'organizzazione e la gestione al Gruppo RLST.

La verifica della modalità di svolgimento delle funzioni di RLST nell'ambito delle direttive generali e degli accordi territoriali tra EBAT VG e Gruppo RLST verrà effettuata dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Ente, o loro delegato, e periodicamente relazionata al Comitato di gestione.

Le relazioni dovranno altresì contenere i casi di mancato accesso o collaborazione. Al termine della visita, sia per mancato accesso che infruttuosa per mancata collaborazione, il Comitato determinerà le azioni da intraprendere fino alla notifica agli organi di vigilanza.

Le relazioni degli RLST saranno consegnate all'EBAT VG in busta chiusa o tramite PEC con carattere di riservatezza. Le relazioni verranno lette dal Presidente e dal Vicepresidente e, qualora necessario, portate all'attenzione dell'intero Comitato di gestione per le opportune azioni. Le relazioni dovranno contenere le osservazioni del RLST sullo stato del piano di sicurezza delle aziende al fine di migliorare il sistema complessivo di sicurezza aziendale. La relazione e le osservazioni saranno altresì consegnate al datore di lavoro che provvederà a inoltrarle alle altre figure per la sicurezza sul lavoro. Per necessità motivate, alcune comunicazioni potranno essere inoltrate a organismi esterni istituzionali.

L'EBAT VG potrà, in casi di gravi, evidenti e plurimi episodi di inadeguatezza nella gestione delle attività di RLST, singola o complessiva, chiedere la sostituzione del soggetto ritenuto non idoneo ovvero revocare l'accordo con il Gruppo RLST in caso di gravissime e motivate ragioni.

L'EBAT VG precisa espressamente che i RLST, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcun ruolo riferibile ad attività sindacale operativa in quanto incompatibile con il lo svolgimento del ruolo stesso, così come precisato all'art.48 del D.lgs. 81/2008. L'ambito di azione del RLST deve essere conforme al mandato ricevuto

dall'EBAT VG, al presente Regolamento nonché in sintonia con la componente sindacale dei lavoratori presenti nel Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione potrà definire particolari indicazioni nell'espletamento dell'incarico conformi alla politica complessivo sulla sicurezza che lo stesso, unitamente ai sindacati dei lavoratori, ritiene opportuna e necessaria

Requisiti e individuazione nominativi RLST

I soggetti incaricati del ruolo di RLST devono avere la professionalità prescritta dalle norme e dai contratti di lavoro agricolo, che prevede la specifica formazione certificata da un attestato. L'attestazione deve essere presentata all'Ente unitamente alla assicurazione prevista.

Il Gruppo RLST ovvero il singolo RLST dovrà contrarre adeguata e opportuna assicurazione a favore di ciascun RLST in relazione all'incarico assegnato compresi i rischi che gli stessi potessero incorrere durante l'esercizio della loro funzione. La polizza dovrà prevedere la copertura di eventuali danni e/o infortuni che potessero accadere in ragione al compito attribuito di RLST sia nei confronti di sé stessi che verso terzi. Resta inteso che alcuna responsabilità potrà essere imputata all'EBAT VG in ragione degli accordi sottoscritti.

Il Gruppo RLST dovrà essere dotato, e mettere a disposizione, di un numero di soggetti certificati adeguati all'impegno richiesto, così come definito all'interno del Regolamento-Accordo.

I nominativi con tutti gli altri elementi di contatto dei soggetti RLST sono pubblicati sul sito dell'EBAT VG

Soggetti incaricati come RLST per il territorio della Venezia Giulia

I soggetti incaricati del servizio RLST sono nominati dal Comitato di Gestione dell'EBAT VG. Sul sito dell'Ente saranno indicati con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare.

Organizzazione del servizio e svolgimento delle funzioni di RLST

Il RLST per lo svolgimento delle sue funzioni, ha diritto di accedere alle sedi delle aziende, previa comunicazione alle medesime con l'indicazione della data e dell'ora della visita e con il nominativo del RLST che effettuerà la visita. Entro il termine di 7 giorni l'azienda deve concordare la visita ovvero proporre e concordare con l'RLST una data successiva. La comunicazione della visita dovrà contenere sommariamente le richieste documentali che verranno formulate ufficialmente durante la visita ovvero concordate precedentemente con l'azienda.

Nel corso dell'accesso in azienda, dopo essersi qualificato e indentificato, l'RLST ha il diritto, per l'espletamento delle proprie funzioni, di richiedere e ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, nonché quelle relative alle sostanze utilizzate, ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, agli infortuni ed alle malattie professionali.

Il RLST è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008, compresa la segretezza e la riservatezza anche in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Le modalità di svolgimento delle visite sono contenute all'interno delle norme di legge e contrattuali nonché definite dall'accordo specifico con il Gruppo RLST e nelle raccomandazioni annuali.

Le visite verranno programmate dal Comitato di gestione secondo gli obiettivi che lo stesso si porrà. Le visite potranno anche essere attuate anche su specifica richiesta delle aziende e/o dei lavoratori. L'accordo prevederà le visite straordinarie ovvero non rientranti nell'ordinaria programmazione.

Ogni eventuale divergenza che dovesse sorgere, tra il RLST e l'azienda, e non sia componibile tra le parti stesse, dovrà essere riportata nella relazione e all'attenzione dell'EBAT VG, che deciderà gli interventi successivi più opportuni anche coinvolgendo direttamente il Comitato di gestione.

Al termine della visita o comunque in tempi successivi ristretti, il RLST redigerà la sua relazione in 3 (tre) copie: una per l'azienda, una per l'EBAT VG e una per sé stesso. Le copie per l'azienda e per l'EBAT VG saranno inviate con le modalità concordate e certificate nel rispetto della privacy.

Qualora l'azienda nel momento della visita dell'RLST non abbia prontamente disponibile la documentazione richiesta, verrà rilasciata al responsabile aziendale una "invito ad adempiere" e concordato la tempistica necessaria e adeguata a produrla in tempi successivi e in stretto accordo con il RLST.

La richiesta di adeguamento dovrà pervenire anche all'Ente che, riscontrando il giusto operato del RLST, farà propria la relazione compresa quella finale.

Il gruppo RLST costituirà, assieme all'EBAT VG, punto di riferimento anche amministrativo-finanziario del Sistema RLST.

Doveri delle imprese

Tutte le imprese che si avvalgono del servizio RLST e cioè tutte le imprese della Venezia Giulia che applicano il CCNL e il CCPL degli operai agricoli e florovivaisti, hanno l'obbligo di:

- Mettere a disposizione per la consultazione tutti i documenti riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro relativi all'azienda;
- Permettere al RLST l'accesso sui luoghi di lavoro per l'esercizio delle sue funzioni;
- Permette tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 50 del D.lgs. 81/2008i e s.m.i.

Reclami

Ogni eventuale reclamo dovrà essere inviato e pervenire all'EBAT VG entro il termine di 30 giorni dall'episodio o altro oggetto del reclamo. L'EBAT VG risponderà al reclamo nei tempi tecnici necessari ma comunque non oltre, di norma, a 90 giorni.

Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

I dati forniti verranno trattati al fine esclusivo della gestione del servizio RLST nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili.

Il conferimento dei dati è pertanto strettamente funzionale all'instaurazione del rapporto relativo al servizio RLST, non potendo lo stesso essere avviato senza la necessaria documentazione.

L'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 679/2016), è disponibile sul sito dell'EBAT VG.

I dati a disposizione potranno essere utilizzati in maniera aggregata per una informazione generale di tipo macro sulla situazione della sicurezza e salute nel territorio di competenza al fine di migliorare l'attività svolta dai RLST e dall'EBAT VG.

Incompletezza del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce il punto di partenza della attività di RLST e pertanto può risultare incompleto e comunque migliorabile. Pertanto l'EBAT VG verificherà nella pratica tali carenze, colmandole, modificando e integrando il presente Regolamento.

Il Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Comitato di gestione dell'EBAT VG e avrà validità fino al momento della sua revoca o nuova stesura di aggiornamento.